



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE - ISTRUZIONE-CULTURA-TURISMO -SPORT-E.R.P.

N° Registro del Servizio 22			
N° Registro Generale <u>209</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>154 del 19 FEB. 2016</u>			
TRASMISSIONE A:	<input type="radio"/> SINDACO	<input type="radio"/> SEGRETARIO	<input type="radio"/> ALTRI _____

OGGETTO: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori ai sensi dell'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i.- Anno2015

L'anno Duemilasedici, il giorno quindici del mese di febbraio e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto Comunale;

VISTO il decreto del Sindaco pro tempore prot. n. 424 del 11/01/2016, con il quale sono state conferite alla sottoscritta Trafficante Anna Concetta le funzioni di Responsabile del Settore Istruzione- Cultura - Turismo-Sport- E.R.P.;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

VISTI:

• l'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificato dall'art. 50 della Legge 17 maggio 1990 n. 144, che introduce misure a sostegno dei nuclei familiari numerosi (con almeno tre figli minori) e meno abbienti;

• il D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 che definisce le modalità operative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

• il D.M. 21 dicembre 2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337 e s.m.i. che disciplina l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno per i nuclei familiari numerosi a norma dell'art. 65 della richiamata Legge 448/98;

ATTESO che in seguito alla riforma dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, con circolare n. 171 del 2014 sono state comunicate le nuove soglie e le modalità di calcolo da applicare a decorrere dal 1 gennaio 2015, all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art. 65 della Legge 448/1998);

VISTO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 25/03/2015 recante "Rivalutazione per l'anno 2015, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità", ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151;

RICHIAMATA la circolare INPS n. 64 del 30/03/2015 con la quale si rende noto che l'importo mensile della prestazione in oggetto per l'anno 2015, nella misura intera è di €. 141,30 e che, per il medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a €. 8.555,99;

ATTESO che la concessione della prestazione spetta al Comune di residenza, individuato quale Ente erogatore, mentre al pagamento dell'assegno provvederà l'INPS, sulla base dei dati forniti dal Comune;

CONSIDERATO che la domanda per ottenere il beneficio dell'assegno in parola deve essere presentata al comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto il beneficio;

RILEVATO che :

- il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui risulta l'iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente e, in tal caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato;
- il diritto all'assegno cessa dal 1° gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare;

VISTO che sono state acquisite le domande di concessione dell'assegno in parola per l'anno 2015;

VERIFICATA la corretta compilazione delle domande e la completezza delle documentazioni allegata nonché l'avvenuta presentazione entro i termini di scadenza previsti dalla normativa;

VISTO il risultato del programma di calcolo del diritto dell'INPS per i richiedenti l'assegno in parola;

VISTO che dall'istruttoria svolta dall'ufficio risulta attribuibile l'assegno ai richiedenti riportati nell'elenco che si allega al presente provvedimento per l'approvazione, per gli importi riportati a fianco di ciascun nominativo;

RITENUTO doversi provvedere alla trasmissione all'INPS a mezzo software dedicato- on line, i dati necessari dei soggetti riportati nell'elenco allegato ai fini dell'erogazione diretta dell'assegno spettante da parte dell'INPS;

ATTESO le richieste acquisite entro il 31/01/2015 che a tutt'oggi risultano incomplete saranno successivamente istruite in seguito della presentazione da parte degli interessati della documentazione necessaria ;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la concessione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della Legge 448/1998 e s.m.i. ai soggetti riportati nell'elenco allegato, per l'anno 2015, nella misura stabilita dalla legge per l'importo indicato a fianco di ciascun nominativo;

2 DI COMUNICARE all'INPS a mezzo software dedicato- on line, i dati necessari dei soggetti riportati nell'elenco ai fini della liquidazione degli importi spettanti ai singoli beneficiari;

2. DI DARE ATTO, che la presente determinazione:

a) non richiede il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa né diminuzione delle entrate;

b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per quindici giorni consecutivi;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:

- a) All'ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio;

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Anna Concetta Trafficante



